

<b>STRUTTURA</b>	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
<b>PROPONENTE</b>	<i>Direzione Regionale:</i> AMBIENTE
	<i>Area:</i> CONSERVAZIONE QUALITA' AMBIENTE

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:**

Modifiche alla D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 e alla D.G.R. n. 165 del 5 marzo 2010, in attuazione delle modifiche apportate dal d.lgs. 128/2010 al comma 1, dell'articolo 272 e alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la parte V del d.lgs. n. 152 del 3/04/2006 "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" come modificata dal d.lgs. 218 del 29 giugno 2010;

VISTI il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" e la Legge 122/2010;

VISTA la legge regionale n. 14/99, articolo 112 con la quale vengono delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria;

VISTA la D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009, relativa all'approvazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria;

VISTA la D.G.R. del 5 settembre 1996, n. 7104 "Direttiva alle amministrazioni provinciali in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della legge regionale n. 48/89";

VISTA la D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 con la quale veniva adottata la procedura di comunicazione per gli impianti e le attività, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, di cui al comma 14, dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e al comma 1 dell'articolo 272, elencati al punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. 5 marzo 2010, n. 165 che fissa in almeno trenta giorni per i gestori degli impianti e delle attività, di cui al comma 1, dell'art. 272 e al comma 14, dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, nuovi/modificati/trasferiti i tempi di trasmissione della comunicazione della messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività;

VISTO l'art. 272, comma 1, come modificato dal d.lgs. 128/2010, che conferma che la Regione può prevedere con proprio provvedimento generale che i gestori degli impianti e delle attività elencate nella parte I dell'Allegato IV del suddetto decreto, comunichino alle Province, in qualità di autorità delegate con l.r. n. 14/99, in via preventiva la data di messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività, ovvero in caso di dispositivi mobili la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo;

ATTESO che il suddetto elenco si riferisce ad impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e comprende anche gli impianti presenti al comma 14, dell'art. 269, ex d.lgs. 152/2006 non modificato, i dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento e le attività di allevamento effettuate in ambienti non confinati e le attività di allevamento effettuate in ambienti confinati al di sotto di un determinato numero di capi per le diverse specie, come da tabella contenuta alla lettera z) del suddetto elenco;

CONSIDERATO che detti impianti ed attività, ai sensi del suddetto comma 1, dell'art. 272, sono soggetti:

- all'applicazione esclusiva dei valori limite di emissione e delle prescrizioni specificamente previste nei piani e programmi o in altre norme regionali;
- alla definizione delle soglie di produzione e di consumo nonché delle potenze termiche nominali, indicate nella parte I dell'Allegato IV al d.lgs. 152/06, che saranno determinati dall'insieme degli impianti e delle attività che nello stabilimento ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco;
- ai limiti di emissione da rispettare da parte degli impianti che utilizzano combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il gestore di uno stabilimento, all'interno del quale sono collocati e utilizzati dispositivi mobili da altro gestore in modo non occasionale, deve, comunque, ricomprendere detti dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'art. 269, salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali di cui all'art. 272, comma 2, nei casi ivi previsti;

RITENUTO NECESSARIO dover specificare, ai fini di quanto sopra indicato, che non può essere considerato utilizzato in modo occasionale un dispositivo mobile, collocato all'interno di uno stabilimento da altro gestore diverso dal gestore dello stabilimento, se il funzionamento di detto mezzo mobile è superiore alle trecentocinquanta ore l'anno;

CONSIDERATO che la gestione detti impianti e attività, non soggetti ad autorizzazione, deve essere effettuata nel rispetto dei regolamenti comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria ed ambientale e che il Comune ne verifica l'osservanza;

RITENUTO NECESSARIO che la comunicazione sia effettuata dal gestore dell'impianto o dell'attività, oltre che alla Provincia, al Comune territorialmente competente con la stessa tempistica con la quale viene effettuata alla Provincia;

RITENUTO NECESSARIO modificare gli schemi di comunicazione, allegati 4 e 5, alla D.G.R. n. 776 del 24/10/2008, al fine di adeguarli alle modifiche apportate dal d.lgs. 128/2010 all'art. 272, comma 1 e al relativo allegato IV, parte I del d.lgs. 152/06;

TENUTO CONTO che l'allegato 1 "Modello di Comunicazione" alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante, contiene le prescrizioni e le necessarie modifiche affinché i gestori degli impianti e delle attività di cui sopra possano effettuare la comunicazione correttamente ai sensi dell'attuale comma 1 dell'art. 272 e dichiarare di ricadere nell'elenco delle attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO di dover, per tutti gli impianti e le attività nuovi/modificati/trasferiti, inclusi nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06, modificato dal d.lgs. 128/2010, armonizzare il provvedimento generale di comunicazione ai fini delle emissioni in atmosfera con la tempistica di segnalazione inizio attività di cui al D.P.R. 160/2010 e alla legge 122/2010;

RITENUTO NECESSARIO modificare, quindi, quanto stabilito al punto 3 della sopra citata D.G.R. n. 165/2010, in relazione ai tempi di trasmissione da parte dei gestori della comunicazione, in via preventiva, alla Provincia e al Comune della data di messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio attività, prevedendo che tale comunicazione sia trasmessa alla Provincia e al Comune almeno dieci giorni prima di tale data;

ALTRESI' ritenuto necessario modificare il punto 4 della D.G.R. 165/2010, da 15 giorni a 30 giorni il termine di tempo entro cui, in caso di volturazione, il nuovo gestore dell'impianto o attività comunicherà l'avvenuto passaggio di titolarità, il cambio di titolarità/gestione, facendo riferimento alla comunicazione effettuata ai sensi della D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 o della D.G.R. n. 7104/1996;

CONSIDERATO che con la presente deliberazione viene proposto un nuovo modulo di comunicazione che deve essere inoltrato oltre che alla Provincia anche al Comune e che tale comunicazione dovrà essere effettuata per la prima volta dalle attività di allevamento di cui alle lettere z) e aa), elencate nella Parte I dell'Allegato IV del d.lgs. 152/2006;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, concedere per le attività suddette, nonché per tutte quelle restanti attività elencate nella Parte I dell'Allegato IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che non hanno effettuato ancora la comunicazione con la procedura indicata con D.G.R. n. 776/2008 o della D.G.R. n. 7104/1996, un anno di tempo, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, per effettuare la comunicazione ai sensi della presente deliberazione;

RITENUTO NECESSARIO precisare che le dichiarazioni e la documentazione, previste nell'allegato I "Modello di Comunicazione" alla presente deliberazione e nell'allegato I "Istanza di Autorizzazione" alla D.G.R. 776 del 24/10/2008, sono le informazioni minime ed essenziali che possono essere ampliate dalle Province sulla base delle esigenze territoriali;

per quanto in premessa, all'unanimità

## **DELIBERA**

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di confermare la procedura di comunicazione, prevista dalla D.G.R. 776/08, da parte dei gestori di rientrare negli impianti e attività elencate nella parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, e della data di messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività, ovvero in caso di dispositivi mobili la data di inizio di ciascuna campagna;
- di approvare, in sostituzione degli allegati 4 e 5 alla D.G.R. 776/08, l'allegato 1 "Modello di Comunicazione", che è parte integrante alla presente deliberazione, e le prescrizioni in esso contenute;
- di stabilire che i gestori degli impianti e delle attività nuovi/modificati/trasferiti effettuino, almeno dieci giorni prima, comunicazione alla Provincia e al Comune territorialmente competenti della data di messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività, ovvero in caso di dispositivi mobili la data di inizio di ciascuna campagna, modificando quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. n. 165/2010 che fissa in almeno trenta giorni i tempi per la trasmissione alla Provincia di tale comunicazione;
- di modificare il punto 4 della D.G.R. 165/2010, stabilendo da 15 giorni a 30 giorni il termine di tempo entro cui, in caso di volturazione, il nuovo gestore dell'impianto o attività comunica l'avvenuto passaggio di titolarità, il cambio di titolarità/gestione, facendo riferimento alla comunicazione effettuata ai sensi della D.G.R. n. 776 del 24/10/2008 o della D.G.R. n. 7104/1996;
- di fissare in un anno, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, i termini entro i quali deve essere presentata la comunicazione per la prima volta da parte dei gestori degli impianti e delle attività di allevamento effettuate in ambienti confinati o non confinati, nonché da parte dei gestori di tutti quei restanti impianti ed attività elencate nella Parte I dell'Allegato IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che non hanno effettuato ancora la comunicazione con la procedura indicata con D.G.R. n. 776/2008 o della D.G.R. n. 7104/1996;
- di stabilire che non può essere considerato utilizzato in modo occasionale un dispositivo mobile, collocato all'interno di uno stabilimento da altro gestore diverso dal gestore dello stabilimento, se il funzionamento di detto mezzo mobile è superiore alle trecentocinquanta ore l'anno; in tal caso il gestore dello stabilimento deve, comunque, ricomprendere detti dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'art. 269, salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali di cui all'art. 272, comma 2, nei casi ivi previsti;
- di stabilire che la gestione per detti impianti ed attività, elencate nella Parte I dell'Allegato IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non soggetti ad autorizzazione, deve essere effettuata nel rispetto dei regolamenti comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria ed ambientale e che il Comune ne verifica l'osservanza;
- di precisare che le dichiarazioni e la documentazione, previste nell'allegato I "Modello di Comunicazione" alla presente deliberazione e nell'allegato I "Istanza di Autorizzazione" alla D.G.R. 776 del 24/10/2008, sono le informazioni minime ed essenziali che possono essere ampliate dalle Province sulla base delle esigenze territoriali.

La presente deliberazione sarà trasmessa ad Arpa Lazio, alle Province che ne daranno ampia informazione, per una capillare diffusione, alle associazioni di categoria territorialmente competenti, ai Comuni e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.